

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna****Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari****Via Giudice Guglielmo 44 – 46 09131 Cagliari – tel. 070/21941****RACL 3226/2022-1****Giudice dott. Riccardo Ponticelli****Ud. del 18.11.2022****TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI****Sezione Lavoro****MEMORIA DIFENSIVA**

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito (C.F. 80012550929), in persona del Ministro in carica rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417, *bis* comma 1, c.p.c. come introdotto dall'art. 42 D.Lgs. 31.03.1998 n. 80, e succ. modif., per delega allegata al presente atto, dal dott. Antonio Cardia, dipendente dello stesso Ministero, domiciliato presso il proprio ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro di cui all'art. 12, D.Lgs. 165/01, sito in Cagliari Via Giudice Guglielmo, 44 - 46, presso l'Ufficio V della Direzione Scolastica Regionale per la Sardegna. P.E.C, uspca@postacert.istruzione.it.

resistente**CONTRO**

Parenti Silvia, elettivamente domiciliata in Cagliari, via Garibaldi n. 18, presso lo studio dell'avv. Micol Girau che la rappresenta e difende,

ricorrente**FATTO**

Con ricorso ritualmente notificato all'Amministrazione convenuta, unitamente al pedissequo decreto recante la fissazione dell'udienza del 18.11.2022, la sig.ra Silvia Parenti ha rappresentato:

- di essere una docente di sostegno (classe di concorso ADSS-A018) presso la scuola IIS Beccaria di Carbonia;
- di essere stata immessa in ruolo per l'anno scolastico 2021/2022 nel predetto istituto scolastico con decorrenza giuridica dall'01/09/2021 ai sensi della legge 73/2021, art. 59,



comma 4;

- di aver inoltrato in data 01/07/2022 domanda di assegnazione provvisoria per l'anno scolastico 2022/2023 in quanto lavoratrice madre di due figlie di età inferiore a 6 anni con indicazione delle proprie preferenze;
- di non aver ricevuto l'assegnazione richiesta.

Tutto ciò premesso, la ricorrente ha concluso domandando il trasferimento in un ambito territoriale più vicino e disponibile e, in particolare, al Comune di Quartu Sant'Elena dove la stessa risiede con la propria famiglia.

Con il presente atto il Ministero convenuto, in persona del Ministro in carica, si costituisce in giudizio, contestando la domanda avversaria e chiedendone il rigetto per i seguenti

MOTIVI

Preliminarmente, si eccepisce la tardività del ricorso, considerato che l'atto lesivo dell'asserito diritto della ricorrente ad ottenere l'assegnazione provvisoria o quella temporanea della sede richiesta risalirebbe all'01/08/2022 e, nello specifico, al decreto dirigenziale n. 9132 del 01/08/2022 che si produce (doc. n. 2), mentre il ricorso introduttivo del presente giudizio, contenente la domanda cautelare, risulta essere stato depositato il 24/10/2022 e quindi persino ad anno scolastico già avviato.

Pertanto, deve escludersi la sussistenza, quanto meno, dell'elemento del *periculum in mora*, stante il lasso di tempo trascorso tra il, presunto, danno patito ed il rimedio invocato, intervallo temporale, invero, incompatibile con l'invocato strumento cautelare.

Ora, anche sotto il profilo del *fumus boni iuris* la domanda di parte ricorrente è infondata.

Segnatamente, ai sensi dell'articolo 59, comma 4, del d.l. 73 del 2021, così come modificato dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (in S.O. n. 25, relativo alla G.U. 24/07/2021, n. 176): “4. *In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, e successive modifiche, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di*



sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021. Per i docenti di posto comune, di cui al primo periodo del presente comma, è altresì richiesto che abbiano svolto su posto comune, entro l'anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.”

La prof. ssa Parenti, rientrava nel novero dei beneficiari della richiamata normativa, e come tale è stata assunta, presso IIS “Beccaria” di Carbonia, con contratto a tempo determinato del 03/09/2021, che si produce (doc. n. 3).

Orbene la materia della mobilità nel Comparto Scuola presenta una sua intrinseca complessità, si tratta di operazioni annuali, che precedono l'avvio dell'anno scolastico, i trasferimenti, regolamentati da uno specifico CCNI, e la mobilità annuale assegnazioni provvisorie ed utilizzazioni, normate anch'esse da uno specifico CCNI.

Nel caso di specie la materia è regolamentata dal CCNI, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. contratto sottoscritto in data 12/6/2019 e prorogato con intesa del 16/06/2022, al corrente a.s..

L'art. 1 comma 1, del CCNI in parola, stabilisce che previsioni contrattuali, ivi contenute, si applicano solo ed esclusivamente al personale della scuola docente, educativo ed A.T.A. **con rapporto di lavoro a tempo indeterminato** (doc. n. 4).

Nel caso concreto, la ricorrente è stata assunta con un contratto del 03/09/2021, si tratta di un'assunzione a tempo determinato, per l'anno scolastico 2021/2022, e ha presentato sia la domanda di assegnazione provvisoria ex art. 8 del citato CCNI, sia quella di assegnazione temporanea ex art. 42 bis del D.lgs. n. 151/2001, l'01/07/2022, allorquando non era legittimata, in quanto dipendente con contratto a tempo determinato.

Infatti, il percorso, che ha interessato la ricorrente, finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato (con iniziale stipulazione del contratto a termine ex articolo 59, comma 4, del d.l. 73 del 2021) si concludeva, soltanto, a seguito del superamento di una doppia prova di cui la seconda cosiddetta disciplinare.

Nel caso della ricorrente la prova disciplinare è stata disposta con D.D.G. del 21/07/2022 che si produce (doc. n. 5) e solo a seguito del superamento di tale prova il percorso di formazione della docente può considerarsi perfezionato, con conseguente diritto alla successiva assunzione a tempo indeterminato.



Considerato che la ricorrente è stata assunta con contratto a tempo indeterminato in data 09/09/2022, sempre presso l'IIS Beccaria di Carbonia (doc. n. 6), conseguentemente, nel caso di specie, la ricorrente non era legittimata a presentare la domanda di assegnazione provvisoria, per il corrente anno scolastico, stante l'esplicita previsione contrattuale sopra richiamata.

Né tanto meno può trovare applicazione l'articolo 42 *bis* del d.lgs. 151 del 2001, richiamato dalla ricorrente, considerato che anche lo stesso presuppone, non solo la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ma, altresì, una differente provincia o regione di servizio dell'altro genitore.

Nel caso di specie, fermo restando il rapporto a tempo determinato della Parenti, sia la ricorrente sia il padre dei minori (altro genitore) prestano attività lavorativa nella stessa provincia.

Da ultimo, nessun danno da trasferimento cui fa riferimento la controparte (cfr. pag. n. 8 del ricorso introduttivo della Parenti) è rinvenibile nel caso *de quo*, tenuto conto del fatto che la Parenti è stata assunta con contratto a tempo determinato e indeterminato sempre presso il medesimo Istituto scolastico di Carbonia, senza essere stata mai trasferita.

Alla luce delle considerazioni e dei motivi sopra illustrati, preso atto dell'insussistenza delle motivazioni addotte dalla ricorrente a sostegno di quanto richiesto, nonché dell'insussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda in via cautelare, Voglia l'Il. mo Tribunale di Cagliari, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, accogliere la seguente:

CONCLUSIONI

- 1) rigettare la domanda perché infondata, immotivata e non provata;
- 2) con vittoria di spese ai sensi dell'art. 152 *bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

Si produce:

- 1) delega alla rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione;
- 2) contratto a tempo determinato del 03/09/2021;
- 3) decreto dirigenziale n. 9132 del 01/8/2022;
- 4) C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. siglata in data 12 giugno 2019;
- 5) D.D.G. del 21/7/2022;
- 6) contratto a tempo indeterminato in data 09/09/2022.



Il funzionario delegato

Antonio Cardia

Cagliari, 17/11/2022

